



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

88/2014

Giugno/11/2014 (*)

Napoli 19 Giugno 2014

La Corte Costituzionale, con la sentenza n° 153 del 15 aprile 2014, ha bocciato le sanzioni sulle violazioni dei riposi statuendo la illegittimità costituzionale dell’art. 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003 n° 66. Di seguito una disamina.

La Corte Costituzionale, **con la sentenza n° 153 del 15/04/2014 depositata il 4 giugno 2014**, pronunciandosi sull’art.18-*bis*, commi 3 e 4 del D. Lgs 66/2003 (*id*: **violazioni sull’orario di lavoro e sui riposi giornalieri**, poi riscritte dal DL 145/2013 e dalla Legge 9/2014), ha statuito la sua illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 76 della Costituzione.

L’origine della decisione della Consulta è da rinvenire in un’opposizione avverso un’ordinanza-ingiunzione emessa dalla DTL di Brescia.

Il Giudice del Lavoro, chiamato a pronunciarsi, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-*bis* commi 3 e 4 del D.lgs. n.66/2003, sull’assunto che il prefato decreto – attuativo delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro - era stato emanato sulla base della delega contenuta nella legge n. 39/2002, la quale prevedeva, fra l’altro, all’ art. 2, comma 1, lettera c, il criterio direttivo in base al quale «.....saranno previste **sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni che**

siano omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni delle disposizioni dei decreti legislativi...».

Per l'effetto, il Giudice remittente, posto a confronto le regole previste in materia di orario di lavoro nella disciplina previgente con quelle contenute nel D.lgs. n. 66/2003, ha concluso che, trattandosi di discipline regolanti entrambe il rispetto di minimi irrinunciabili nel rapporto tra tempo di lavoro e riposo, sotto il profilo delle sanzioni, la disciplina vigente e quella pregressa risultavano avere la stessa *ratio*: salvaguardare le condizioni del lavoratore.

Donde, la necessità della rimessione alla Corte costituzionale, attesa la violazione dell'art. 76 della Costituzione.

In particolare, il Tribunale di Brescia ha chiesto ai Giudici delle Leggi di valutare la conformità costituzionale dell'art. 18-*bis* del d.lgs. n. 66/2003, nel testo introdotto dal d.lgs. n. 213/2004 che ha fissato specifiche sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di tempi di lavoro e riposi, **trattandosi di sanzioni pecuniarie molto più elevate rispetto a quelle previste dalle leggi precedenti rimaste applicabili solo per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2004.**

La Consulta, pertanto, ha messo a confronto le sanzioni pecuniarie introdotte con i censurati commi 3 e 4 dell'art. 18-*bis* del D.lgs. n. 66/2003 e le sanzioni di cui al sistema precedente, previste nel regio decreto-legge n. 692/1923 (*id: Limitazioni dell'orario di lavoro per gli operai ed impiegati delle aziende industriali o commerciali che prevedeva una durata massima della normale giornata di lavoro pari ad 8 ore al giorno per 48 ore settimanali di lavoro effettivo, con possibilità di incremento, a titolo di lavoro straordinario, per non più di 2 ore al giorno per 12 ore settimanali*) e nella legge n. 370/1934 (*id: Riposo domenicale e settimanale che prevedeva l'obbligo di un riposo di 24 ore consecutive per ogni settimana, di regola fissato per la domenica*).

All'esito della predetta comparazione, è emerso che il sistema sanzionatorio delineato dal D.Lgs. n. 66/2003, ancorché in parte differente da quello passato, presentava una definizione dei limiti di tempi di lavoro e delle relative sanzioni omogenea rispetto a quella precedente, essendo presente una sostanziale coincidenza nella logica sottesa ai due diversi sistemi sanzionatori.

Tuttavia, essendo stato rilevato dalla Consulta che **le sanzioni amministrative di cui all'art. 18-*bis* del D.lgs. n. 66/2003 sono più alte**

di quelle irrogate nel sistema precedente, ne è derivata la statuizione di fondatezza della questione di legittimità costituzionale.

La Corte, pertanto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle censurate disposizioni, per violazione dell'art. 76 della Costituzione.

Orbene, la predetta sentenza n° 153/2014 assume grande rilevanza, sia con riguardo al contenzioso giudiziario in corso, sia in merito al contenzioso amministrativo (non giudiziale) attivato su accertamenti ispettivi che hanno accertato **violazioni commesse fino a giugno 2008**.

La stessa, tuttavia, **non esplica alcuna efficacia sulle successive modifiche legislative relative alle medesime disposizioni in esame**.

Le Direzioni territoriali del lavoro competenti dovranno adeguarsi alla decisione della Consulta riformulando l'apparato sanzionatorio in prospettiva costituzionalmente orientata secondo le indicazioni che dovranno - a questo punto - essere fornite dalla Direzione Generale per l'attività ispettiva.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/FT